

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO
AUTONOMO ASSUNTO ALLA LUCE DELLA DELIBERA- PARERE N.7 DEL 14.01.2009
DELLA CORTE DEI CONTI DEL VENETO- SEZ. DI CONTROLLO**

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. **Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma per tutte le tipologie di prestazione, al fine di garantire l'accertamento dei requisiti di legittimità per il loro conferimento**, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, collaborazione a progetto, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione **anche** universitaria, **in relazione a quanto previsto dalla legge n.244 del 24.12.2007, art.3, comma 56, dall'art.7, comma 6, del Dlgs. 165/2001, e dagli artt. 46 e 76 della Legge 06.08.2008, n, 133 in materia di affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza.**
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
3. gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che sarà utilizzato dall'ente, con la predisposizione di una relazione finale scritta, nella quale sono, analiticamente, illustrati i risultati dello studio e le eventuali soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, sono prestazioni di sola opera intellettuale, rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza alcun vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt.2229 e seguenti del Codice Civile, con le modalità di cui all'art. 409 del codice di procedura civile.
5. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso definito. Tale contratto non comporta, in alcun modo, obbligo di osservanza dell'orario di lavoro, né dell'inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente.

6. Il presente Regolamento agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, per la costituzione dei nuclei di valutazione e dei servizi di controllo interno, nonché per gli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione, per il cui conferimento, comunque, dovranno essere osservate procedure comparative, come in appresso meglio indicate all'art. 2.

Art. 2
Difesa dell'Ente

1. **Per il conferimento degli incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio di questo Comune, fino alla copertura del posto di Avvocato, saranno messe in atto procedure pubbliche comparative mediante strumenti idonei ad assicurare, in modo adeguato, l'osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, a mezzo avvisi sul sito Internet Istituzionale del Comune.**
2. **Per i fini di cui sopra, più in particolare verranno costituiti singoli elenchi di professionisti, suddivisi per argomenti, per importi e secondo l'Autorità Giudicante competente, dai quali la Giunta Municipale, fino a quando non verrà attivata la competenza in materia in capo Ai Dirigenti, provvederà secondo il criterio comparativo alla individuazione del professionista, a rotazione. Con cadenza, almeno, annuale, detti elenchi verranno aggiornati.**
3. **Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nel caso di incarichi per consulenza legale, con le disposizioni di cui agli artt. 20 e 27 del vigente D.Lvo 163/06.**

Art.3
Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione di tetti di spesa

1. Il Consiglio Comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi, **con la sola esclusione di cui al precedente articolo, di collaborazioni autonome**, aventi contenuti di studio, ricerca o consulenze, secondo il presente Regolamento, sulla base di una proposta della Giunta, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Conferenza dei Capi- servizio sulle prevedibili esigenze correlate alla attuazione dei singoli PP.EE.GG. di competenza.
2. Il programma può anche essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze sopravvenute successivamente alla sua approvazione, correlate, sempre, ad eventuali modifiche dei singoli PP.EE.GG. di riferimento.
3. **La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di collaborazione è fissata annualmente nel bilancio di previsione.**

Art.4
Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza dell'affidamento degli incarichi **di cui agli articoli precedenti è dei Dirigenti ovvero** dei Responsabili dei Servizi, che intendono avvalersene nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale, nonché dei limiti di spesa, e, per quanto concerne le collaborazioni coordinate e continuative, nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli Organi di governo.

2. I responsabili dei Servizi, **nonché degli altri atti programmatori**, sulla base delle indicazioni contenute nel programma del Consiglio, ovvero nel P.E.G., si atterranno, per la scelta del soggetto, ad una delle modalità contenute nei successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art.5

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto degli incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente, **a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente.**
 - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere, preventivamente, illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario;
 - c) l'ente deve avere accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, come risultante dal verbale della Conferenza di tutti i Servizi di cui al successivo art. 5;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed, eventualmente, particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) **Si prescinde dal requisito della specializzazione universitaria, per esempio nel caso di contratti d'opera svolti da professionisti iscritti in ordini o in Albi, ferma accertando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.**
 - f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - g) **gli incarichi, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, possono essere stipulati solo se riconducibili ad attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi dell'organo consiliare dell'Ente;**
 - h) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - i) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art.11.
 - j) **il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il dirigente che ha stipulato il contratto.**

Art.6

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane in servizio nell'ente, viene seguita la seguente procedura:
 - a) il Responsabile del Servizio competente invia al Segretario Generale una relazione sulle iniziative e sulle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto del collaboratore esterno, precisandone le caratteristiche professionali e curricolari richieste, nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
 - b) il Segretario Generale invia ai Responsabili dei Servizi apposita richiesta di accertamento, in ordine alla presenza nel Servizio della professionalità richiesta, convocando apposita conferenza di tutti i Servizi.
2. gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica che la Conferenza dei Servizi accerterà.
3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'Ente organizza una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art.7

Disciplinare di incarico

1. L'incarico conferito deve essere formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, che deve contenere i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione;
 - c) il termine di esecuzione e/o durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso e le modalità del corrispettivo, gli eventuali rimborsi spese, nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento, la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - i) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - j) il foro competente in caso di controversie;
 - k) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

2. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta; il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene, di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione, in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art.8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica, periodicamente, il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo e accerta, altresì, il buon esito dell'incarico.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno non risultino conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito, comunque non superiore all'ammontare del 50% della somma complessiva definita.

Art. 9

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 409, n.3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare d'incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere giammai affidati poteri gestionali autonomi, né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto dell'orario di servizio; la sua attività, di norma, viene esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che mette, eventualmente, a disposizione, i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n.335/95, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a comunicarlo al collaboratore. Quest'ultimo, inoltre,

deve presentare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti, nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico.

Art.10 Nomine del Sindaco

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L. 267/2000, spetta al Sindaco il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per i casi contemplati agli artt. 109 e 110 dello stesso T.U.E.L.
2. Le nomine avvengono con le procedure previste agli artt. 50, 51 e 52 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 290 del 4/12/2002 e s.m.i., che con l'approvazione del presente Regolamento vengono ad essere modificati nelle risultanze espressamente indicate negli artt. 1 e 2.
3. Le nomine effettuate ai sensi dell'art.110, comma 6 del T.U.E.L. 267/00, vanno ricomprese nel programma annuale approvato dal Consiglio Comunale.

Art.11 Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale e con aggiornamento tempestivo, degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa, a cura del competente U.R.P., su espressa richiesta dei Capi- Servizi interessati.
2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono, per ogni incarico, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la durata e il compenso.
3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano, pertanto, efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente.

Art. 12

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione, con comparazione di curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.
2. Il responsabile competente predispose un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito Internet per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiori a 30 giorni, nel quale sono evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate e i relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);
 - e) il giorno dell'eventuale colloquio;
 - f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
 - g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Art.13

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il responsabile competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, tenendo conto della congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da personale collocato nella categoria D, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati, preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di dieci unità, il punteggio per il colloquio non può essere superiore alla metà del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del responsabile competente.
5. La graduatoria può essere utilizzata per l'affidamento di ulteriori incarichi simili di cui si manifestasse la necessità nel corso del triennio successivo.
6. Il candidato risultato vincitore, è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art.14
Norme di rinvio

1. L'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. 165/01 costituisce la disciplina generale in tema di ricorso alle collaborazioni esterne, pertanto rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti dei collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica. (Circolare n. 2/08 della Presidenza del Consiglio- Dipartimento della Funzione Pubblica).

Art.15
Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni dall'invio dello stesso alla Corte dei Conti, sez. di Controllo della Campania, senza rilievi da parte della stessa.
2. Nelle more si continuerà ad applicare il precedente Regolamento approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.85 del 23/05/2008.